
Assemblea Generale29 settembre 2015

70ma sessione**Terzo Comitato**

Punto dell'Ordine del giorno n. 106

Prevenzione del crimine e giustizia penale**Standard Minimi delle Nazioni Unite sul trattamento dei detenuti
(Regole "Nelson Mandela")****Nota del Segretariato**

Nella sua risoluzione 2015/20, il Consiglio Economico e Sociale ha raccomandato all'Assemblea Generale l'adozione della seguente bozza di risoluzione:

Standard Minimi delle Nazioni Unite sul trattamento dei detenuti (Regole Nelson Mandela)*L'Assemblea Generale,*

guidata dalle principali finalità delle Nazioni Unite, come indicato nel preambolo della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani¹, e ispirata dalla volontà di riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, senza distinzione alcuna, e nell'uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole, di stabilire le condizioni in base alle quali la giustizia e il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e da altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti e di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà,

ricordando tutti gli standard e le norme in materia di prevenzione del crimine e di giustizia penale sviluppati su richiesta della Commissione per la prevenzione del crimine e la giustizia penale e adottati o raccomandati dall'Assemblea Generale, o adottati da un congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento degli autori di reato, e riconoscendo che la Dichiarazione universale dei Diritti Umani è una fonte di ispirazione per gli standard e le norme delle Nazioni Unite in materia di prevenzione del crimine e di giustizia penale,

tenuto conto del lungo impegno delle Nazioni Unite per l'umanizzazione della giustizia penale e la tutela dei diritti umani, e sottolineando l'importanza fondamentale dei diritti umani nella gestione quotidiana della giustizia penale e della prevenzione del crimine,

consapevole del fatto che le Regole Minime per il Trattamento dei Detenuti² sono state gli standard minimi universalmente riconosciuti in materia di detenzione dei detenuti e che hanno avuto un valore significativo e particolare influenza, in quanto guida, per lo sviluppo di leggi, politiche e prassi in ambito penitenziario fin dalla loro adozione da parte del primo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento degli autori di reato, nel 1955,

¹ Assemblea Generale risoluzione 217 A (III)

² Diritti dell'uomo: raccolta di strumenti internazionali, volume I (prima parte), Strumenti universali [pubblicazione delle Nazioni Unite: F.02.XIV.4 (vol. I, Parte 1)], sezione J, n°34.

consapevole del fatto che, nella “Dichiarazione di Salvador sulle strategie globali per affrontare le sfide globali: i sistemi di prevenzione del crimine e di giustizia penale e il loro sviluppo in un mondo che cambia”³, gli Stati membri hanno riconosciuto che un sistema di giustizia penale efficace, equo, responsabile e umano si deve basare sull'impegno a sostenere la tutela dei diritti umani nella amministrazione della giustizia e la prevenzione e il controllo della crimine, e hanno riconosciuto il valore e l'impatto degli standard e delle norme delle Nazioni Unite in materia di prevenzione del crimine e di giustizia penale nella progettazione e realizzazione di politiche, leggi, procedure e programmi nazionali in materia di prevenzione del crimine e di giustizia penale,

tenuto conto del progressivo sviluppo del diritto internazionale in materia di trattamento dei detenuti dal 1955, anche in strumenti internazionali quali il Patto internazionale sui diritti civili e politici⁴, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti⁵ e il relativo Protocollo opzionale⁶,

richiamando gli standard e le norme delle Nazioni Unite in materia di prevenzione del crimine e giustizia penale in materia di trattamento dei detenuti e misure alternative alla detenzione adottate a partire dal 1955, in particolare le procedure per l'effettiva applicazione delle Regole Minime Standard per il Trattamento dei Detenuti⁷, l'Insieme dei principi per la tutela di tutte le persone sottoposte a qualsiasi forma di detenzione o prigionia⁸, i Principi fondamentali per il trattamento dei detenuti⁹, le Regole Minime Standard delle Nazioni Unite per l'elaborazione di misure non privative della libertà (Regole di Tokyo)¹⁰, ed i Principi fondamentali sull'utilizzo di programmi di giustizia riparativa in materia penale¹¹,

tenendo presente la necessità di vigilare relativamente alla situazione specifica di bambini, minori e donne nell'amministrazione della giustizia, soprattutto allorché sono privati della libertà, come previsto nelle Regole Minime Standard delle Nazioni Unite per l'Amministrazione della giustizia per i minori (Regole di Pechino)¹², nelle Linee Guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza minorile (Linee Guida di Riyadh)¹³, nelle Regole delle Nazioni Unite per la tutela dei minori privati della libertà¹⁴ e nelle Regole delle Nazioni Unite per il trattamento delle donne detenute e le misure non detentive per le donne autrici di reato (Regole di Bangkok)¹⁵,

richiamando gli standard e le norme delle Nazioni Unite in materia di prevenzione del crimine e di giustizia penale adottate a partire dal 1955 che forniscono ulteriori direttive sul trattamento dei detenuti, in particolare il Codice di Condotta per le forze dell'ordine¹⁶, i Principi di Etica Medica per il personale sanitario, in particolare i medici, nella tutela dei detenuti contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti¹⁷, i Principi fondamentali delle Nazioni Unite sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte delle forze dell'ordine¹⁸, i Principi relativi ai metodi di indagine sulla tortura o altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti per stabilire la realtà dei fatti¹⁹ e

³ Assemblea Generale risoluzione 65/230 , allegata.

⁴ Vedi Assemblea Generale risoluzione 2200 A (XXI), allegata.

⁵ Nazioni Unite, *Raccolta dei Trattati*, vol. 1465, n° 24841.

⁶ *Ibid.*, vol. 2375, n° 24841

⁷ Consiglio Economico e Sociale risoluzione 1984/47, allegata

⁸ Assemblea Generale risoluzione 43/173, allegata

⁹ Assemblea Generale risoluzione 45/111, allegata

¹⁰ Assemblea Generale risoluzione 45/110, allegata

¹¹ Consiglio Economico e Sociale risoluzione 2002/12, allegata

¹² Assemblea Generale risoluzione 40/33, allegata

¹³ Assemblea Generale risoluzione 45/112, allegata

¹⁴ Assemblea Generale risoluzione 45/113, allegata

¹⁵ Assemblea Generale risoluzione 65/229, allegata

¹⁶ Assemblea Generale risoluzione 34/169, allegata

¹⁷ Assemblea Generale risoluzione 37/194, allegata

¹⁸ 8° Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento degli autori di reato, Havana, 27 agosto-7 settembre 1990: rapporto a cura del Segretariato (Pubblicazione delle Nazioni Unite, numero E. 91.IV.2), capitolo I, sez. B.2, allegato

¹⁹ Assemblea Generale risoluzione 55/89, allegata

i Principi e Linee Guida delle Nazioni Unite sull'accesso all'assistenza legale nel sistema di giustizia penale²⁰,

consapevole dei principi e delle norme regionali relative al trattamento dei detenuti, tra cui i Principi e le migliori prassi in materia di tutela delle persone private della libertà nelle Americhe, le Nuove Regole penitenziarie europee, la Dichiarazione di Kampala sulle condizioni di detenzione in Africa²¹, la Dichiarazione di Arusha sulle buone prassi in ambito penitenziario²² e i Principi e le Direttive in materia di diritto a un processo equo e all'assistenza legale in Africa,

rammentando la sua risoluzione 65/230 del 21 dicembre 2010, dal titolo "12° Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale", in cui ha chiesto alla Commissione sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale di creare un gruppo di esperti intergovernativo a tempo indeterminato per lo scambio di informazioni sulle migliori prassi, nonché sulla legislazione nazionale e sul diritto internazionale vigente, e sulla revisione degli attuali Standard Minimi delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti in modo che riflettano i recenti progressi nel campo della scienza penitenziaria e le migliori prassi,

ricordando altresì le sue risoluzioni 67/188 del 20 dicembre 2012, 68/190 del 18 dicembre 2013 e 69/192 del 18 dicembre 2014, dal titolo "Regole Minime per il trattamento dei detenuti", in particolare la risoluzione 68/190, in cui essa ha preso atto con apprezzamento del lavoro svolto dal Gruppo di esperti sulle Regole Minime per il trattamento dei detenuti, e la risoluzione 69/192, nella quale ha sottolineato che si dovrebbero compiere sforzi per portare a termine il processo di revisione, sulla base delle raccomandazioni formulate nelle tre riunioni del gruppo di esperti e dei contributi degli Stati membri,

consapevole del fatto che, nella sua risoluzione 68/190, ha preso in considerazione le raccomandazioni del gruppo di esperti che dovranno essere esaminate ai fini della revisione delle Regole minime nelle seguenti aree:

- (a) Il rispetto per la dignità e il valore intrinseco dei detenuti in quanto esseri umani (regole 6, comma 1, da 57 a 59, e 60, comma 1),
- (b) Servizi medici e sanitari (regole 22-26; 52; 62; e 71, comma 2),
- (c) Procedimenti e sanzioni disciplinari, in particolare il ruolo del personale medico, isolamento e la riduzione del cibo (regole 27, 29, 31 e 32),
- (d) Indagine in tutti i casi di decessi in custodia, nonché di eventuali segni o denunce di tortura o pene o trattamenti inumani o degradanti inflitti ai detenuti (regola 7 e proposta di regole 44 bis e 54 bis),
- (e) Tutela e particolari esigenze dei gruppi vulnerabili privati della libertà, specie nei contesti dei Paesi in difficoltà (norme 6 e 7),
- (f) Diritto di accesso alla rappresentanza legale (regole 30; 35, comma 1; 37; e 93),
- (g) Reclami e controlli indipendenti (regole 36 e 55),
- (h) Sostituzione della terminologia obsoleta (regole 22-26, 62, 82 e 83 e varie altre),
- (i) formazione del personale di riferimento per l'attuazione degli Standard Minimi (regola 47)

consapevole, inoltre, che, nella sua risoluzione 69/192, è stato ribadito che eventuali modifiche alle Regole Minime non dovrebbero in alcun modo ridurre le norme esistenti, ma dovrebbero riflettere i recenti progressi nel campo della scienza penitenziaria e le buone prassi in materia in modo da promuovere la sicurezza e le condizioni umane dei detenuti,

memore altresì del vasto processo di consultazione, comprese le consultazioni preliminari tecniche formulate da esperti nel corso di incontri tenutisi per un periodo di 5 anni a Vienna, Buenos Aires e Città del Capo (Sud Africa), culminato nelle raccomandazioni del Gruppo di esperti, nonché dell'attiva partecipazione e apporto degli Stati membri di tutte le regioni, con il concorso di rappresentanti della rete del programma delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e la giustizia penale e di altri organismi, tra cui l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, il

²⁰ Assemblea Generale risoluzione 67/187, allegata

²¹ Consiglio Economico e Sociale risoluzione 1997/36, allegata

²² Consiglio Economico e Sociale risoluzione 1999/27, allegata

Sottocomitato per la prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, le organizzazioni intergovernative, tra cui il Comitato Internazionale della Croce Rossa, le agenzie specializzate del sistema delle Nazioni Unite, tra cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e le organizzazioni non governative e singoli esperti nel campo della scienza penitenziaria e dei diritti umani,

ricordando la sua risoluzione 69/172 del 18 dicembre 2014, dal titolo "I diritti umani nell'amministrazione della giustizia", in cui ha riconosciuto l'importanza del principio secondo il quale, ad eccezione di quelle limitazioni legittime che sono palesemente connesse alla loro detenzione, le persone private della libertà mantengono i loro inderogabili diritti umani e tutti gli altri diritti umani e libertà fondamentali, ha ricordato che il reinserimento sociale e la reintegrazione delle persone private della libertà personale devono essere fra gli obiettivi fondamentali del sistema di giustizia penale, in modo che, per quanto possibile, gli autori di reato siano in grado di condurre una vita nel rispetto della legge e di auto-sostenere i propri bisogni quando riprenderanno il loro posto nella società, e ha preso atto, tra l'altro, dell'osservazione generale n°21 sul diritto delle persone private della libertà ad essere trattate con umanità, adottata dal Comitato per i diritti umani²³,

1. *Esprime la sua gratitudine e riconoscenza* al governo del Sud Africa per aver ospitato la riunione del gruppo di esperti sulle Regole Minime per il trattamento dei detenuti tenutasi a Città del Capo (Sud Africa) dal 2 al 5 marzo 2015 e per il sostegno finanziario e la leadership offerti durante tutto il processo di revisione, e prende atto con soddisfazione del consenso raggiunto sulle nove aree tematiche e le regole individuate per la revisione da parte del gruppo di esperti nelle sue precedenti riunioni²⁴;
2. *Esprime il proprio apprezzamento* al governo argentino per l'ospitalità e il finanziamento della riunione del gruppo di esperti tenutasi a Buenos Aires dall'11 al 13 dicembre 2012 e al governo del Brasile per il suo contributo finanziario alla riunione del gruppo di esperti svoltasi a Vienna dal 25 al 28 marzo 2014;
3. *Riconosce* il prezioso lavoro svolto dall'Ufficio di Presidenza della riunione del gruppo di esperti svoltasi a Vienna nel 2014 nella preparazione, con l'assistenza del Segretariato, della documentazione per la riunione del gruppo di esperti tenutasi a Città del Capo nel 2015, in particolare il documento di lavoro rivisto e consolidato²⁵;
4. *Osserva* che nella Dichiarazione di Doha sull'Integrazione della prevenzione del crimine e la giustizia penale nel più ampio programma delle Nazioni Unite per affrontare le sfide economiche e sociali e per promuovere lo stato di diritto a livello nazionale ed internazionale, e la partecipazione della società, adottato dal XIII° Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale, svoltosi a Doha dal 12 al 19 aprile 2015²⁶, il XIII Congresso ha accolto con favore il lavoro del gruppo di esperti e ha preso atto del progetto di aggiornamento delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti, messo a punto dal gruppo di esperti in occasione della riunione tenutasi a Città del Capo nel marzo 2015;
5. *Adotta* la proposta di revisione delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti dal titolo "Regole Minime delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti", allegato alla presente risoluzione;
6. *Approva* la raccomandazione del gruppo di esperti affinché l'insieme delle Regole Minime sia conosciuto come "The Mandela Rules", per onorare l'eredità del defunto presidente del Sud Africa, Nelson Rolihlahla Mandela, che a causa della sua lotta a livello mondiale per i diritti umani, l'uguaglianza, la democrazia e la promozione di una cultura di pace, ha trascorso 27 anni in prigione;

²³ Report ufficiale dell'Assemblea Generale, 47° sessione, supplemento n° 40 (A/47/40) allegato VI.B

²⁴ Vedi E/CN.15/2015/17

²⁵ UNODC/CCPCJ/EG.6/2015/2.

²⁶ Consiglio Economico e Sociale risoluzione 2015/19, allegata

7. *Decide* di estendere l'ambito del Nelson Mandela International Day, celebrato ogni anno il 18 luglio²⁷, ad essere conosciuto anche come Mandela Day per i diritti dei detenuti, al fine di promuovere condizioni di detenzione umane, per sensibilizzare l'opinione pubblica affinché i detenuti continuino ad essere parte della società e di valorizzare il lavoro svolto dal personale degli istituti penitenziari come servizio sociale di particolare importanza, e a tal fine invita gli Stati membri, le organizzazioni regionali e le organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite a celebrare questa occasione in modo adeguato;
8. *Ribadisce*, nel contesto del precedente paragrafo 5, le osservazioni preliminari relative alle Regole di Mandela, sottolinea il carattere non vincolante delle Regole, riconosce la varietà dei quadri normativi degli Stati membri, e al riguardo riconosce che gli Stati membri possono adattare l'applicazione delle regole in base ai loro ambiti normativi nazionali, se del caso, tenendo conto dello spirito e delle finalità delle Regole;
9. *Incoraggia* gli Stati membri a sforzarsi di migliorare le condizioni di detenzione, in coerenza con le Regole di Mandela e con tutti gli altri standard e norme delle Nazioni Unite in materia di prevenzione del crimine e di giustizia penale rilevanti ed applicabili, ed a continuare lo scambio di buone prassi, al fine di individuare le sfide affrontate nella messa in atto delle Regole e di condividere le loro esperienze nell'affrontare tali sfide;
10. *Invita* la Commissione sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale a prendere in considerazione, nelle sue prossime sessioni, la riconvocazione del gruppo di esperti intergovernativo a tempo indeterminato sulle Regole Minime per il trattamento dei detenuti, al fine di individuare le lezioni apprese, i mezzi per continuare lo scambio di buone prassi e le sfide da affrontare nell'applicazione delle Regole di Mandela;
11. *Incoraggia* gli Stati membri a promuovere l'applicazione delle Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della loro libertà e le Regole delle Nazioni Unite per il trattamento delle detenute e le misure non detentive per le donne autrici di reato (Regole di Bangkok);
12. *Raccomanda* che gli Stati membri continuino a cercare di ridurre il sovraffollamento carcerario ricorrendo, se del caso, a misure non detentive come alternativa alla detenzione dei soggetti in attesa di giudizio, a promuovere un maggiore accesso alla giustizia e a meccanismi di difesa legale, a rafforzare le alternative alla detenzione ed a sostenere programmi di riabilitazione e di reinserimento sociale, in conformità con le Regole minime delle Nazioni Unite sulle misure non detentive (Regole di Tokyo);
13. *Sottolinea* l'importanza di uno scambio volontario di esperienze e di buone prassi tra gli Stati membri e con gli organismi internazionali competenti e, se del caso, la previsione di assistenza tecnica agli Stati membri, per la migliore attuazione delle Regole di Mandela, su loro richiesta;
14. *Esorta* gli Stati membri a prendere in considerazione l'assegnazione di adeguate risorse umane e finanziarie per favorire il miglioramento delle condizioni di detenzione e l'applicazione delle Regole di Mandela;
15. *Richiede* all'Ufficio delle Nazioni Unite per la droga e il crimine di garantire un'ampia divulgazione delle Regole di Mandela, di progettare materiale esplicativo e fornire servizi di assistenza e consulenza tecnica per gli Stati membri in materia di riforma penale, al fine di sviluppare o rafforzare la legislazione, le procedure, le politiche e le prassi penitenziarie in linea con le Regole;
16. *Si congratula* con la Commissione sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale per il suo continuo contributo al miglioramento dell'amministrazione della giustizia attraverso lo sviluppo e la ridefinizione degli standard e delle norme internazionali in materia di prevenzione del crimine e di giustizia penale, e invita gli Stati membri a continuare i loro sforzi in tal senso;

²⁷ Vedi Assemblea Generale risoluzione 64/13

17. *Richiede* all'Ufficio delle Nazioni Unite sulla droga e il crimine di continuare a promuovere l'uso e l'applicazione degli Standard e delle Regole delle Nazioni Unite in materia di prevenzione del crimine e giustizia penale, attraverso l'erogazione di servizi di consulenza e assistenza tecnica agli Stati membri, su richiesta, compresa l'assistenza nella prevenzione della criminalità, nella giustizia penale e nella riforma del diritto, e nell'organizzazione della formazione per le forze dell'ordine, del personale addetto alla prevenzione del crimine e alla giustizia penale e supporto all'amministrazione ed alla gestione di sistemi penali e penitenziari, contribuendo così al miglioramento della loro efficienza e capacità;
18. *Invita* gli Stati membri e gli altri contributori a fornire risorse di bilancio aggiuntive per le finalità sopra descritte, in conformità con le regole e le procedure delle Nazioni Unite;
19. *Afferma* l'importanza del ruolo della rete di programmi delle Nazioni Unite nella prevenzione del crimine e nella giustizia penale, delle organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative con status di consulenti presso il Consiglio economico e sociale nel processo di revisione e nel contribuire alla diffusione, la promozione e l'applicazione pratica delle Regole di Mandela in conformità con le procedure per la loro effettiva attuazione.

Allegato

Regole delle Nazioni Unite sugli standard minimi per il trattamento dei detenuti (Regole di Mandela)

Osservazioni preliminari

Osservazione preliminare 1

Le seguenti non sono destinate a descrivere in dettaglio un sistema penitenziario modello. Esse cercano soltanto di definire, sulla base del consenso generale del pensiero contemporaneo e degli elementi essenziali dei sistemi odierni più adeguati, ciò che è generalmente accettato come buoni principi e buone prassi nel trattamento dei detenuti e nella gestione delle carceri.

Osservazione preliminare 2

1. In considerazione della grande varietà di condizioni giuridiche, sociali, economiche e geografiche che vi sono nel mondo, è evidente che non tutte le regole sono in grado di essere applicate in tutti i luoghi e in tutti i tempi. Esse dovrebbero, tuttavia, servire a stimolare un impegno costante per superare le difficoltà pratiche relative alla loro applicazione, nella consapevolezza che esse rappresentano, nel loro insieme, le condizioni minime che sono ritenute adeguate alle Nazioni Unite.

2. D'altra parte, le regole coprono un ambito in cui il pensiero è in costante sviluppo. Esse non sono destinate a precludere esperimenti ed attività, a condizione che questi siano in armonia con i principi e cerchino di promuovere gli scopi che si ricavano dal testo delle regole nel suo complesso.

Sarà sempre giustificabile, per l'amministrazione penitenziaria centrale, autorizzare deroghe alle regole sulla base di tale proposito.

Osservazione preliminare 3

1. La parte I delle regole si occupa della gestione generale delle carceri ed è applicabile a tutte le categorie di detenuti, penali o civili, imputati o condannati, compresi i detenuti sottoposti a "misure di sicurezza" o a misure punitive disposte dal giudice.

2. La parte II contiene norme applicabili unicamente alle categorie speciali trattate in ciascuna sezione. Tuttavia, le regole di cui alla sezione A, applicabili ai detenuti condannati, dovranno essere applicate anche alle categorie di detenuti di cui alle sezioni B, C e D, a condizione che non siano in conflitto con le norme che disciplinano tali categorie e che siano a loro vantaggio.

Osservazione preliminare 4

1. Le regole non cercano di disciplinare la gestione degli istituti penitenziari per minori come i centri di detenzione per minori o le scuole di correzione, anche se la parte generale I potrebbe essere applicabile anche a tali tipi di istituti.

2. La categoria dei minori detenuti dovrebbe includere almeno tutti i minori soggetti alla giurisdizione di tribunali per minorenni. Come regola generale questi minori non dovrebbero essere condannati a pene detentive.

1. Regole generali

Principi di base

Regola 1

Tutti i detenuti devono essere trattati con il rispetto dovuto alla loro dignità e al loro valore intrinseci in quanto esseri umani. Nessun detenuto potrà essere sottoposto a, e tutti i detenuti devono essere protetti da, tortura ed altre pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti, per i quali nessuna circostanza può essere addotta come giustificazione. La sicurezza e l'incolumità dei detenuti, del personale, dei fornitori di servizi e dei visitatori devono essere garantite in ogni momento.

Regola 2

1. Le presenti regole devono essere applicate in modo imparziale. Non ci deve essere alcuna discriminazione per motivi di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine sociale o nazionale, proprietà, nascita o qualsiasi altra condizione. Devono essere rispettate le credenze religiose e i principi morali dei detenuti.

2. Affinché il principio di non discriminazione possa essere messo in pratica, le amministrazioni penitenziarie devono tener conto delle esigenze individuali dei detenuti, in particolare delle categorie più vulnerabili in ambito penitenziario. Sono necessarie e non devono essere considerate discriminatorie le misure di protezione e promozione dei diritti dei detenuti con bisogni speciali.

Regola 3

La detenzione e le altre misure che si traducono nell'esclusione delle persone dal mondo esterno sono afflittive per il fatto stesso di sottrarre a queste persone il diritto di autodeterminazione, attraverso la privazione della libertà personale. Pertanto, il sistema penitenziario non deve aggravare la sofferenza

insita in tale situazione, ad eccezione di quanto connesso a giustificabili misure di separazione o al mantenimento della disciplina.

Regola 4

1. Gli scopi di una pena detentiva o di analoghe misure privative della libertà sono innanzitutto connesse alla protezione della società contro la criminalità e alla riduzione della recidiva. Tali scopi possono essere raggiunti solo se il periodo di detenzione è utilizzato per garantire, per quanto possibile, il reinserimento di queste persone nella società dopo la scarcerazione, in modo che possano condurre una vita autosufficiente e rispettosa della legge.

2. A tal fine, le amministrazioni penitenziarie e le altre autorità competenti dovrebbero offrire istruzione, formazione professionale e lavoro, nonché altre forme di assistenza che siano appropriate e disponibili, comprese quelle di tipo morale, spirituale, sociale e di natura fisica e sportiva. Tutti questi programmi, attività e servizi dovrebbero essere forniti in linea con le esigenze individuali di trattamento dei detenuti.

Regola 5

1. Il regime penitenziario dovrebbe cercare di ridurre al minimo le eventuali differenze tra la vita in carcere e la vita in libertà che tendono a ridurre la responsabilità dei detenuti o il rispetto dovuto alla loro dignità di esseri umani.

2. Le amministrazioni penitenziarie sono tenute ad adottare ogni ragionevole soluzione e rimedio per garantire che i detenuti con disabilità fisiche, mentali o altre disabilità abbiano, in modo equivalente, un accesso pieno ed effettivo alla vita del carcere.

Gestione del fascicolo del detenuto

Regola 6

Deve essere adottato un sistema di gestione standardizzato dei fascicoli dei detenuti in ogni luogo in cui le persone possano essere ristrette. Tale sistema potrebbe essere costituito da una banca dati elettronica o da un registro con pagine numerate e firmate. Devono essere adottate procedure in grado di garantire un procedimento di controllo sicuro e di impedire l'accesso non autorizzato o la modifica di qualsiasi informazione contenuta nel sistema.

Regola 7

Nessuno può essere accolto in un carcere senza un provvedimento esecutivo valido. All'atto dell'ingresso in istituto di ogni detenuto, dovranno essere inserite nel sistema di gestione del fascicolo del detenuto le seguenti informazioni:

- a) informazioni precise per consentire la determinazione univoca della sua identità, nel rispetto del suo genere, come da lui percepito;
- b) le ragioni che hanno portato al suo arresto e l'autorità responsabile, nonché la data, l'ora e il luogo dell'arresto;
- c) il giorno e l'ora dell'ingresso in istituto e della scarcerazione, nonché di qualsiasi trasferimento;
- d) eventuali lesioni visibili e reclami relativi a maltrattamenti precedenti;
- e) un inventario degli effetti personali;
- f) i nomi dei membri della sua famiglia, tra cui, se del caso, dei suoi figli, l'età dei figli, il luogo e lo status di custodia o tutela;
- g) gli estremi dei contatti di emergenza e indicazione del parente più prossimo del detenuto.

Regola 8

Nel corso della detenzione, se del caso, saranno inserite nel sistema di gestione del fascicolo del detenuto le seguenti informazioni:

- a) le informazioni relative al procedimento giudiziario, comprese le date delle udienze e i rappresentanti legali
- b) i report di valutazione iniziale e classificazione
- c) le informazioni relative al comportamento e alla disciplina
- d) le richieste ed i reclami, comprese le denunce di tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, salvo che esse siano di natura confidenziale;
- e) le informazioni sull'imposizione di sanzioni disciplinari
- f) Le informazioni sulle circostanze e sulle cause di eventuali lesioni o di morte, e - in quest'ultimo caso - la destinazione delle spoglie.

Regola 9

Tutte le informazioni di cui alle regole 7 e 8 dovranno essere riservate e rese disponibili solo a coloro che richiedono l'accesso a tali dati per motivi professionali. A ciascun detenuto dovrà essere concesso l'accesso alle informazioni relative alla propria posizione, fatte salve revisioni autorizzate ai sensi della normativa nazionale, e avrà diritto a ricevere copia ufficiale di tali documenti all'atto della scarcerazione.

Regola 10

I sistemi di gestione del fascicolo del detenuto saranno altresì utilizzati per ricavare informazioni attendibili circa le tendenze in materia di caratteristiche della popolazione detenuta, tra cui i tassi di occupazione, al fine di creare una base per un processo decisionale basato su dati di fatto.

Separazione delle categorie

Regola 11

Le diverse categorie di detenuti saranno tenute in istituti penitenziari separati o in sezioni separate di uno stesso istituto, tenendo conto del sesso, dell'età, dei precedenti penali, del reato per il quale sono detenuti e delle necessità di trattamento, pertanto:

- a) Gli uomini e le donne saranno tenuti, per quanto possibile, in istituti penitenziari separati; in un istituto nel quale sono detenuti sia uomini sia donne, i locali assegnati alle donne saranno completamente separati;
- b) Gli imputati saranno separati dai condannati;
- c) I soggetti detenuti per debiti ed altri reati previsti dal codice civile saranno separati dai soggetti detenuti per reati di cui al codice penale;
- d) I giovani detenuti devono essere tenuti separati dagli adulti

Alloggi

Regola 12

1. Nel caso in cui la collocazione sia in celle o stanze singole, ciascun detenuto dovrà avere per la notte una sua cella o una sua stanza detentiva. Se per motivi particolari, quale ad esempio un temporaneo sovraffollamento carcerario, si rende necessario per l'amministrazione penitenziaria

derogare alla presente regola, non è auspicabile che due detenuti occupino la stessa cella o stanza detentiva.

2. Se vengono utilizzati dormitori, essi devono essere occupati da detenuti attentamente selezionati per essere associati ad altri in tali condizioni. Ci deve essere un controllo costante durante la notte, in considerazione della natura del penitenziario.

Regola 13

Tutti gli spazi destinati ai detenuti ed in particolare tutti i locali destinati al pernottamento devono soddisfare tutte le esigenze di salute, tenendo conto delle condizioni climatiche, ed in particolare della cubatura dell'aria, dello spazio minimo al suolo, dell'illuminazione, del riscaldamento e della ventilazione.

Regola 14

In tutti i luoghi in cui i detenuti devono vivere o lavorare:

a) Le finestre debbono essere abbastanza grandi al fine di consentire ai detenuti di leggere o lavorare con la luce naturale e devono essere costruite in modo da permettere il passaggio di aria fresca che vi sia o meno ventilazione artificiale.

b) L'illuminazione artificiale deve essere fornita in maniera sufficiente per permettere ai detenuti di lavorare e leggere senza avere danni alla vista.

Regola 15

I servizi igienici saranno tali da consentire ad ogni detenuto di rispettare le esigenze fisiologiche ogni volta che sia necessario ed in modo pulito e decente.

Regola 16

Saranno installati impianti per bagno e doccia adeguati, in modo che ciascun detenuto possa essere in grado, e gli possa essere richiesto, di fare il bagno o la doccia, ad una temperatura adatta al clima, con la frequenza necessaria per l'igiene generale a seconda della stagione e della regione geografica, ma almeno una volta a settimana in un clima temperato.

Regola 17

Tutti gli ambienti del carcere regolarmente utilizzati dai detenuti devono essere mantenuti adeguatamente e tenuti puliti in ogni momento in maniera scrupolosa.

Igiene personale

Regola 18

1. I detenuti devono curare l'igiene personale e, a tal fine, devono essere forniti loro acqua e accessori da toilette necessari per la salute e la pulizia

2. Affinché i detenuti possano curare il loro aspetto in modo tale da mantenere il rispetto di sé, gli istituti penitenziari saranno provvisti di tutto il necessario per la cura dei capelli e della barba e gli uomini potranno radersi regolarmente.

Vestiario ed effetti lettereschi

Regola 19

1. Ad ogni detenuto cui non sia permesso di indossare il proprio abbigliamento deve essere fornito vestiario o abiti adatti al clima e idonei a tenerlo in buona salute. Tali indumenti non devono essere in nessun modo degradanti e umilianti.

2. Tutti gli indumenti saranno puliti e tenuti in buone condizioni. La biancheria intima sarà cambiata e lavata con la frequenza necessaria per il mantenimento dell'igiene.

3. In circostanze eccezionali, nel caso in cui un detenuto sia autorizzato a recarsi fuori dal carcere, gli sarà consentito di indossare i propri abiti o altri indumenti non appariscenti.

Regola 20

Se ai detenuti è consentito indossare i propri abiti, al loro ingresso in carcere devono essere adottati provvedimenti affinché tali abiti siano puliti e adatti all'uso.

Regola 21

Ciascun detenuto, in conformità con gli standard locali e nazionali, deve essere provvisto di un letto separato con biancheria da letto individuale e sufficiente che deve essere pulita quando è consegnata, mantenuta in ordine e cambiata abbastanza spesso in modo da garantirne la pulizia.

Cibo

Regola 22

1. L'amministrazione penitenziaria fornirà a ciascun detenuto, ad orari prefissati, cibo con valore nutrizionale adeguato per garantire salute e forza, di buona qualità e ben preparato e servito.

2. Sarà disponibile acqua potabile per i detenuti ogni qualvolta ne abbiano bisogno.

Esercizio fisico e sport

Regola 23

1. Ogni detenuto che non è impegnato in lavoro all'aperto deve avere almeno un'ora di adeguato esercizio all'aria aperta ogni giorno se le condizioni meteorologiche lo permettono.

2. I giovani detenuti, e altri detenuti di età e fisico adatti, riceveranno una formazione fisica e ricreativa durante il periodo dedicato alla permanenza all'aperto. A tal fine, lo spazio sarà fornito di attrezzature e impianti.

Servizi sanitari

Regola 24

1. La somministrazione di cure mediche ai detenuti è una responsabilità dello Stato. I detenuti dovrebbero godere degli stessi standard sanitari disponibili per la comunità esterna, e dovrebbero accedere ai servizi di cura necessari gratuiti senza discriminazione a causa della loro posizione giuridica.

2. I servizi sanitari devono essere organizzati in stretta relazione con il servizio sanitario nazionale e in modo tale da assicurare la continuità di cura e trattamento, compreso per HIV, tubercolosi e altre malattie infettive, nonché per dipendenza da droghe.

Regola 25

1. Ciascun istituto penitenziario avrà al suo interno un presidio sanitario con il compito di valutare, promuovere, proteggere e migliorare la salute fisica e mentale dei detenuti, con maggiore attenzione a quei detenuti con particolari bisogni di salute o con problemi di salute che ne impediscono la riabilitazione.

2. Il presidio sanitario dovrà essere composto da un team interdisciplinare di personale sufficientemente qualificato che operi in piena indipendenza clinica e che comprenderà sufficiente esperienza in psicologia e psichiatria. Per ciascun detenuto dovranno essere disponibili le prestazioni di un dentista qualificato.

Regola 26

1. Il servizio sanitario predisporrà e conserverà accuratamente, in maniera confidenziale e aggiornata, le cartelle sanitarie di ciascun detenuto, e a tutti i detenuti sarà garantito, su richiesta, l'accesso alla propria cartella. Il detenuto può delegare ad una terza parte l'accesso ai propri fascicoli sanitari.

2. Le cartelle sanitarie saranno trasferite al servizio sanitario dell'istituto ricevente al momento del trasferimento di un detenuto e saranno soggette al segreto professionale.

Regola 27

1. Tutti gli istituti garantiranno un tempestivo accesso alle cure mediche in casi urgenti. I detenuti che necessitano di cure specialistiche o di interventi chirurgici saranno trasferiti presso istituti specializzati o presso ospedali civili. Laddove un'amministrazione penitenziaria abbia proprie strutture ospedaliere, queste devono essere adeguatamente dotate di staff ed attrezzature al fine di fornire ai detenuti il trattamento e le cure appropriate.

2. Le decisioni cliniche possono essere adottate solo dal medico responsabile e non possono essere annullate o ignorate dal personale penitenziario non sanitario.

Regola 28

Negli istituti penitenziari femminili ci devono essere speciali strutture per tutte le necessità prenatali e post parto. Ove possibile, devono essere adottati provvedimenti per consentire che i bambini nascano in ospedali all'esterno del carcere. Se un bambino nasce in carcere, tale evento non sarà menzionato nel certificato di nascita.

Regola 29

1. La decisione di permettere ad un bambino di stare con il genitore in carcere deve essere adottata tenendo conto del miglior interesse del bambino in questione. Nel caso in cui i bambini siano autorizzati a rimanere in carcere con un genitore, si metteranno a disposizione:

- a) strutture attrezzate interne o esterne per bambini, con personale qualificato, nelle quali i bambini possano essere ospitati quando non si trovano con i propri genitori;
- b) servizi di assistenza sanitaria pediatrica, compreso uno screening sanitario al momento dell'ingresso e monitoraggio continuo sulla loro crescita da parte di uno specialista.

2. I bambini in carcere con un genitore non devono essere mai trattati come detenuti

Regola 30

Un medico o altro operatore sanitario qualificato, tenuto o meno a riferire al medico, dovranno vedere, parlare e visitare ogni detenuto non appena possibile dopo il suo ingresso in carcere e in seguito, ogni volta che sarà necessario. Deve essere data particolare attenzione a:

- a) Identificare i bisogni medici e adottare tutte le misure necessarie per il trattamento;
- b) Individuare qualsiasi maltrattamento che i detenuti possano aver subito prima dell'ingresso in carcere;
- c) Identificare eventuali segni di stress psicologico o di altro tipo causati dallo stato di detenzione, tra cui - ma non solo - il rischio di suicidio o di autolesionismo ed i sintomi di astinenza derivanti dall'uso di droghe, farmaci o alcol; adottare tutte le misure o trattamenti individualizzati più adeguati;
- d) Nel caso in cui i detenuti siano sospettati di avere malattie contagiose, provvedere all'isolamento sanitario ed al trattamento adeguato di tali detenuti nel periodo infettivo;

- e) Determinare l'idoneità dei detenuti al lavoro, all'esercizio ed alla partecipazione ad altre attività, a seconda dei casi.

Regola 31

Il medico o, se del caso, altri operatori sanitari qualificati dovranno accedere quotidianamente ai detenuti malati, a tutti i detenuti che lamentano problemi di salute fisica o mentale o ferite e ad ogni detenuto cui è particolarmente indirizzata la loro attenzione. Tutte le visite mediche saranno effettuate in totale riservatezza.

Regola 32

1. Il rapporto tra medico, o altri operatori sanitari, ed i detenuti è disciplinato dagli stessi standard etici e professionali applicabili ai pazienti liberi, in particolare:

- a) Il dovere di proteggere la salute fisica e mentale dei detenuti e la prevenzione e il trattamento delle malattie sulla base delle sole motivazioni cliniche;
- b) Il rispetto per l'autonomia dei detenuti relativamente alla loro salute e al consenso informato nel rapporto medico-paziente;
- c) La riservatezza delle informazioni sanitarie, a meno che il mantenimento di tale riservatezza comporti un vero e imminente pericolo per il paziente o per altri;
- d) Il divieto assoluto di essere coinvolti, attivamente o passivamente, in atti che possano costituire tortura o altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, compresi esperimenti clinici o scientifici che possano essere dannosi per la salute del detenuto, come la rimozione di cellule, tessuti o organi di un detenuto.

2. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1 comma d) della presente regola, i detenuti possono essere autorizzati, sulla base di un loro consenso libero e informato ed in conformità con la legge applicabile, a partecipare a sperimentazioni cliniche e altre ricerche sanitarie accessibili nella comunità se ciò possa produrre un beneficio diretto e significativo per la loro salute, e a donare cellule, tessuto o organi del corpo ad un consanguineo.

Regola 33

Il medico deve riferire al direttore dell'istituto penitenziario ogni qual volta egli ritenga che la salute fisica o mentale sia stata o sarà danneggiata dal proseguimento della detenzione o da qualsiasi condizione di detenzione.

Regola 34

Se, nel corso della visita di primo ingresso di un detenuto o durante la successiva somministrazione di cure mediche, gli operatori sanitari rilevano eventuali segni di tortura o di altre pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti, essi devono documentare e segnalare tali casi alle competenti autorità mediche, amministrative o giudiziarie. Dovranno essere adottati i necessari accorgimenti procedurali al fine di non esporre il detenuto o persone [a lui] collegate ad un prevedibile rischio di danni.

Regola 35

1. Il medico o la competente autorità sanitaria pubblica dovrà ispezionare regolarmente e consigliare il direttore dell'istituto penitenziario circa:

- a) Quantità, qualità, preparazione e servizio del cibo;
- b) Igiene e pulizia dell'istituto e dei detenuti;
- c) Misure igieniche, temperatura, illuminazione e ventilazione dell'istituto penitenziario;
- d) Adeguatezza e pulizia degli abiti e della biancheria da letto dei detenuti;
- e) Osservanza delle norme in materia di educazione fisica e attività sportiva, nel caso in cui non ci sia personale tecnico incaricato di queste attività.

2. Il direttore dell'istituto penitenziario deve tener conto dei consigli e delle relazioni rese ai sensi del paragrafo 1 della presente regola e nella regola 33 e deve adottare misure immediate per dare attuazione ai consigli e alle raccomandazioni contenute nelle relazioni. Se la consulenza o le raccomandazioni non rientrano nelle competenze del direttore dell'istituto penitenziario o se questi non concorda con esse, il direttore invierà immediatamente ad una autorità superiore la propria relazione e la consulenza o le raccomandazioni del medico o dell'autorità sanitaria pubblica.

Restrizioni, disciplina e sanzioni

Regola 36

Disciplina e ordine saranno mantenuti con le minori restrizioni necessarie in modo da garantire la custodia, il funzionamento in sicurezza dell'istituto penitenziario e una ben ordinata vita comunitaria.

Regola 37

Quanto esposto di seguito dovrà essere sempre sottoposto ad autorizzazione attraverso una legge o un regolamento della competente autorità amministrativa:

- a) Condotta che costituisce illecito disciplinare;
- b) Tipo e durata delle sanzioni che possono essere comminate;
- c) Autorità competente ad imporre tale sanzione;
- d) Ogni forma di separazione involontaria dalla popolazione carceraria generale, come l'isolamento, la quarantena, la segregazione, sezioni speciali per le cure mediche o residenze riservate, sia come sanzione disciplinare, sia per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, compresa l'introduzione di politiche e procedure che disciplinino l'uso la revisione, l'ammissione e la revoca di ogni forma di separazione involontaria

Regola 38

1. Le amministrazioni penitenziarie sono incoraggiate ad avvalersi, quanto più possibile, della prevenzione del conflitto, della mediazione o di qualsiasi meccanismo alternativo per la risoluzione delle controversie per prevenire infrazioni disciplinari o per risolvere i conflitti.

2. Per i detenuti che sono, o sono stati, in isolamento, l'amministrazione penitenziaria dovrà adottare le necessarie misure per attenuare i possibili effetti negativi su di essi e sulla loro comunità dopo la scarcerazione.

Regola 39

1. Nessun detenuto sarà soggetto a sanzioni se non in conformità alla legge o ai regolamenti a cui rimanda la regola 37 ed ai principi di correttezza e giusto processo. Il detenuto non sarà mai soggetto a sanzioni due volte per lo stesso atto o per la stessa infrazione.

2. Le amministrazioni penitenziarie garantiranno la proporzionalità tra una sanzione disciplinare e l'infrazione per cui è stabilita e dovranno tenere un registro aggiornato di tutte le sanzioni disciplinari comminate.

3. Prima di imporre sanzioni disciplinari, le amministrazioni penitenziarie dovranno prendere in considerazione se e come una malattia mentale del detenuto o lo sviluppo di una disabilità possa aver contribuito alla sua condotta e alla perpetrazione dell'infrazione o dell'atto di cui alla pena inflitta. Le amministrazioni penitenziarie non sanzioneranno eventuali condotte di detenuti quando queste siano considerate il risultato diretto della sua malattia mentale o disabilità cognitiva.

Regola 40

1. Nessun detenuto sarà impiegato all'interno del carcere in posizioni che gli conferiscano poteri disciplinari.

2. Questa regola tuttavia non ostacolerà il corretto funzionamento dei sistemi basati sull'auto-governo, secondo il quale specifiche attività o responsabilità educative o sportive o sociali sono affidate, sotto supervisione, a gruppi di detenuti che si formano ai fini del trattamento.

Regola 41

1. Qualsiasi denuncia di illecito disciplinare da parte di un detenuto sarà tempestivamente riferita all'autorità competente, la quale indagherà senza indugio.

2. I detenuti saranno informati, senza indugio, e in una lingua che comprendono, circa la natura e delle accuse formulate contro di loro e sarà concesso loro tempo e mezzi sufficienti per la preparazione della loro difesa.

3. I detenuti saranno autorizzati a difendersi personalmente o attraverso un'assistenza legale quando gli interessi della giustizia lo richiedano, in particolare in caso di gravi accuse disciplinari. Se i detenuti non comprendono o non parlano la lingua utilizzata nel corso dell'udienza disciplinare, saranno assistiti gratuitamente da un interprete competente.

4. I detenuti avranno l'opportunità di presentare un ricorso avverso le sanzioni disciplinari comminate loro.

5. Nel caso in cui la violazione della disciplina sia trattata come un reato, i detenuti devono aver diritto a tutte le garanzie del diritto applicabili ai procedimenti penali, compreso l'accesso senza impedimenti ad un consulente legale.

Regola 42

Le condizioni generali di vita considerate in queste regole, comprese quelle relative a luce, ventilazione, temperatura, servizi igienico-sanitari, nutrizione, acqua potabile, accesso all'aria aperta ed esercizio fisico, igiene personale, assistenza sanitaria ed adeguato spazio vitale, si applicano a tutti i detenuti senza eccezioni.

Regola 43

1. In nessun caso possono essere previste restrizioni o sanzioni disciplinari che possono essere equiparate a tortura o altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In particolare, saranno vietate le seguenti pratiche:

- a) Isolamento indefinito
- b) Isolamento prolungato
- c) Collocazione del detenuto in una cella buia o costantemente illuminata
- d) Punizioni corporali o riduzione della quantità di cibo e acqua potabile
- e) Punizioni collettive

2. Gli strumenti di costrizione non devono mai essere utilizzati come sanzione per reati disciplinari.

3. Le sanzioni disciplinari o le misure restrittive non devono comprendere il divieto di contatti con la famiglia. Le modalità di contatto con la famiglia possono essere limitate solo per un breve periodo di tempo e allorché ciò sia strettamente necessario per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine.

Regola 44

Ai fini delle presenti regole, l'isolamento si riferisce all'isolamento dei detenuti per 22 o più ore al giorno, senza significativo contatto umano. L'isolamento prolungato si riferisce all'isolamento protratto per un periodo di tempo superiore a 15 giorni consecutivi.

Regola 45

1. L'isolamento deve essere utilizzato solo in casi eccezionali, quale ultima risorsa, per il più breve tempo possibile e sottoposto ad una revisione indipendente, e solo in forza di un'autorizzazione

da parte di un'autorità competente. Esso non può essere imposto in virtù della condanna di un detenuto.

2. L'imposizione dell'isolamento dovrebbe essere vietata nel caso di detenuti con disabilità mentali o fisiche, quando le loro condizioni potrebbero essere aggravate da tale misura. Continua ad essere applicato il divieto dell'imposizione dell'isolamento nei confronti di donne e minori, di cui agli Standard delle Nazioni Unite e altre norme in materia di prevenzione del crimine e di giustizia penale²⁸.

Regola 46

1. Gli operatori sanitari non potranno avere nessun ruolo nell'imposizione di sanzioni disciplinari o altre misure restrittive. Essi dovranno, tuttavia, prestare particolare attenzione alla salute dei detenuti sottoposti a qualsiasi forma di separazione involontaria, visitando quotidianamente tali detenuti e fornendo tempestivamente assistenza medica e cure su richiesta del detenuto interessato o dello staff penitenziario.

2. Il personale sanitario riferirà al direttore dell'istituto penitenziario, senza indugio, su ogni effetto negativo causato da sanzioni disciplinari o altre misure restrittive sulla salute fisica e mentale di detenuti sottoposti a tali sanzioni o misure e avviserà il direttore se ritiene necessario che [tali sanzioni o misure] abbiano termine o siano modificate in considerazione della salute fisica e mentale.

3. Il personale sanitario avrà il potere di esaminare e raccomandare le modifiche da apportare alla misura della separazione involontaria adottata nei confronti di un detenuto al fine di garantire che tale separazione non aggravi la condizione sanitaria o la disabilità mentale o fisica del detenuto.

Strumenti di restrizione

Regola 47

1. L'utilizzo di catene, ferri o altri strumenti di restrizione che per loro natura sono degradanti o infliggono dolore è vietato.

2. Altri strumenti di restrizione saranno utilizzati solo quando autorizzati dalla legge e nelle seguenti circostanze:

- a) Come precauzione contro la fuga durante un trasferimento, a condizione che siano rimossi quando il detenuto comparirà davanti ad un'autorità giudiziaria o amministrativa;
- b) Su ordine del direttore del penitenziario, qualora altri metodi di controllo si rivelino inefficaci, per impedire al detenuto di ferirsi o di ferire altre persone o di fare danni; in tali casi il direttore avverte immediatamente il medico o altri operatori sanitari qualificati e riferisce all'autorità amministrativa superiore

Regola 48

1. Quando l'applicazione di strumenti di restrizione è autorizzata ai sensi del comma 2 della regola 47, si applicano i seguenti principi:

- a) Gli strumenti di restrizione sono applicati solo quando nessuna forma di controllo minore sarebbe efficace per affrontare i rischi di uno spostamento senza restrizione;
- b) I metodi di restrizione saranno i mezzi meno intrusivi necessari e ragionevolmente disponibili per controllare gli spostamenti dei detenuti, in base al livello e alla natura dei rischi posti;

²⁸ Si veda la regola 67 delle Regole delle Nazioni Unite per la Tutela dei Minori privati della libertà (Risoluzione dell'Assemblea generale 45/113, allegata); e la regola 22 delle Regole delle Nazioni Unite per il Trattamento delle donne detenute e per le misure non detentive per le donne autrici di reato (Le Regole di Bangkok) (Risoluzione dell'Assemblea generale 65/229, allegata)

- c) Gli strumenti di restrizione saranno imposti solo per il tempo richiesto e saranno rimossi non appena possibile dopo che i rischi posti da uno spostamento senza restrizione non saranno più presenti.

2. Gli strumenti di restrizione non saranno mai usati su donne in travaglio, durante il parto e immediatamente dopo il parto.

Regola 49

L'amministrazione penitenziaria dovrebbe cercare di accedere all'uso di tecniche di controllo finalizzate a prevenire la necessità dell'imposizione di strumenti di restrizione o la riduzione della loro natura intrusiva, ed offrire una formazione sull'utilizzo di tali tecniche

Perquisizioni di detenuti e di celle

Regola 50

Le leggi e i regolamenti che disciplinano le perquisizioni dei detenuti e delle celle devono essere conformi agli obblighi previsti dalla normativa internazionale e devono tener conto delle regole e degli standard internazionali, tenendo presente la necessità di garantire la sicurezza del carcere. Le perquisizioni saranno espletate in modo da rispettare la dignità umana e la privacy dell'individuo perquisito, nonché dei principi di proporzionalità, legalità e necessità.

Regola 51

Le perquisizioni non devono essere utilizzate per tormentare, intimidire intromettersi in modo inappropriato nella privacy del detenuto. Ai fini dell'assunzione di responsabilità, l'amministrazione penitenziaria terrà appropriata documentazione delle perquisizioni, in particolare delle perquisizioni personali e intime e delle celle, nonché dei motivi delle perquisizioni, dell'identità di coloro che le effettuano e del risultato delle ricerche.

Regola 52

1. Le perquisizioni invasive, comprese le perquisizioni senza abiti e quelle personali intime, saranno effettuate solo se assolutamente necessarie. L'amministrazione penitenziaria sarà incoraggiata a sviluppare ed utilizzare adeguate alternative alle perquisizioni intrusive. Le perquisizioni intrusive saranno effettuate in privato e da personale dello stesso sesso del detenuto, adeguatamente formato.

2. Le perquisizioni personali intime saranno effettuate solo da personale sanitario qualificato, diverso dai sanitari che sono responsabili della cura del detenuto, o perlomeno, da staff sanitario adeguatamente formato dai medici sugli standard di igiene, salute e sicurezza.

Regola 53

I detenuti potranno accedere o avranno il permesso di tenere in loro possesso, senza che l'amministrazione penitenziaria possa accedervi, i documenti relativi ai propri procedimenti legali.

Informazioni e reclami da parte del detenuto

Regola 54

Dopo l'ingresso in carcere, a ciascun detenuto saranno prontamente fornite informazioni scritte relativamente a :

- a) Legge penitenziaria e regolamento penitenziario applicabile
- b) I suoi diritti, compresi i metodi autorizzati per cercare informazioni, l'accesso alla consulenza legale, anche mediante programmi di assistenza legale e procedure per fare richieste o reclami;
- c) Gli obblighi cui è sottoposto e le sanzioni disciplinari applicabili;
- d) Ogni altra informazione necessaria affinché il detenuto sia in grado di adattarsi alla vita in carcere

Regola 55

1. Le informazioni di cui alla regola 54 saranno disponibili nelle lingue comunemente utilizzate secondo le necessità della popolazione carceraria. Se il detenuto non comprende nessuna delle lingue disponibili gli sarà fornita l'assistenza di un interprete.

2. Se un detenuto è analfabeta, le informazioni gli saranno comunicate verbalmente. Ai detenuti con disabilità sensoriali saranno fornite informazioni in modo appropriato relativamente alle loro necessità.

3. L'amministrazione penitenziaria dovrà tenere bene in vista delle sintesi delle informazioni nelle aree comuni dell'istituto penitenziario.

Regola 56

1. Ogni detenuto avrà, quotidianamente, l'opportunità di fare richieste o reclami al direttore dell'istituto penitenziario o ai componenti dello staff autorizzati a rappresentarlo.

2. Sarà possibile formulare richieste e reclami a chi conduce ispezioni nelle carceri nel corso delle ispezioni. Il detenuto avrà l'opportunità di intrattenersi liberamente con l'ispettore o con altro funzionario incaricato e in piena riservatezza, senza che il direttore o altro personale siano presenti.

3. Ciascun detenuto potrà fare richiesta o proporre reclamo relativamente al proprio trattamento, senza censura, all'amministrazione penitenziaria centrale e all'autorità giudiziaria o ad altra autorità competente, comprese le autorità di controllo e di ricorso competenti.

4. L'esercizio dei diritti enunciati ai commi 1, 2 e 3 della presente regola saranno estesi al consulente legale del detenuto. Nei casi in cui né il detenuto né il suo consulente legale abbiano la possibilità di esercitare i propri diritti, un componente della famiglia del detenuto o ogni altra persona che ha conoscenza del caso può esercitare tali diritti.

Regola 57

1. Ogni richiesta o reclamo sarà prontamente trattato e sarà riscontrato senza ritardo. Se la richiesta o il reclamo sarà rifiutato o in caso di eccessivo ritardo, il ricorrente sarà autorizzato a presentare le sue istanze davanti all'autorità giudiziaria o altra autorità.

2. Saranno poste in essere garanzie al fine di per fare in modo che i detenuti possano fare richieste o reclami in maniera effettiva e, se richiesto dal ricorrente, in modo confidenziale. Il detenuto o altra persona di cui al comma 4 della regola 56 non deve essere esposto a rischi di ritorsione, intimidazione o altre conseguenze negative per aver presentato una richiesta o un reclamo.

3. Le denunce di tortura o altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti da parte dei detenuti saranno immediatamente esaminate e saranno oggetto di una immediata e imparziale indagine da parte di un'autorità nazionale indipendente, ai sensi dei commi 1 e 2 della regola 71.

Contatto con il mondo esterno

Regola 58

1. I detenuti saranno autorizzati, sotto opportuna sorveglianza, a comunicare con la loro famiglia e i loro amici ad intervalli regolari:

- a) Mediante corrispondenza, per iscritto e utilizzando, ove disponibili, le telecomunicazioni, gli strumenti elettronici, digitali e qualsiasi altro mezzo;
- b) Mediante visite

2. Laddove le visite coniugali siano permesse, tale diritto sarà applicato senza discriminazione, e le donne detenute potranno esercitare tale diritto paritariamente rispetto agli uomini. Saranno adottate procedure e saranno messi a disposizione strutture tali da garantire un accesso equo e paritario in condizioni di sicurezza e rispetto della dignità.

Regola 59

I detenuti saranno ristretti, per quanto possibile, in carceri vicine al loro domicilio o ai luoghi in cui espletano la loro riabilitazione sociale.

Regola 60

1. L'ammissione di visitatori presso l'istituto penitenziario è possibile previo consenso del visitatore ad essere perquisito. Il visitatore può revocare il consenso in ogni momento, nel qual caso l'amministrazione penitenziaria può rifiutare l'ingresso.

2. La perquisizione e le procedure di accesso dei visitatori non saranno degradanti e saranno disciplinate da principi di tutela simili a quelli indicati nelle regole da 50 a 52. Le perquisizioni personali intime dovrebbero essere evitate e non saranno applicate ai minori.

Regola 61

1. I detenuti devono avere adeguate opportunità, tempo e mezzi per ricevere la visita di un consulente legale di propria fiducia o un assistente legale e potranno comunicare e consultarsi con quest'ultimo, senza ritardo, intercettazioni o censura e in piena riservatezza su ogni aspetto legale, in conformità con il diritto nazionale vigente. Il consulto può avvenire sotto il controllo visivo ma non uditivo del personale penitenziario.

2. Nei casi in cui i detenuti non parlino la lingua del Paese in cui sono ristretti, l'amministrazione penitenziaria faciliterà l'accesso ai servizi di un interprete competente e indipendente.

3. I detenuti devono avere accesso ad un'assistenza legale efficace.

Regola 62

1. I detenuti di nazionalità straniera disporranno di mezzi adeguati per comunicare con i rappresentanti diplomatici e consolari dello Stato da cui provengono.

2. Ai detenuti che sono cittadini di Stati che non hanno rappresentanze diplomatiche o consolari nel paese [in cui sono ristretti] e ai rifugiati e agli apolidi saranno concesse le medesime agevolazioni per comunicare con i rappresentanti diplomatici dello Stato che si fa carico dei loro interessi o di qualsiasi autorità nazionale o internazionale il cui compito sia quello di proteggere tali persone.

Regola 63

I detenuti saranno informati regolarmente sulle notizie di attualità più importanti attraverso la lettura di quotidiani, periodici o speciali pubblicazioni istituzionali, mediante l'ascolto di trasmissioni, conferenze o altri mezzi simili, autorizzati o controllati dall'amministrazione penitenziaria.

Libri

Regola 64

Ciascun istituto penitenziario avrà una biblioteca fruibile da parte di tutte le categorie di detenuti, adeguatamente fornita di libri sia ricreativi che informativi e i detenuti saranno incoraggiati ad avvalersene.

Religione

Regola 65

1. Se nel carcere sono presenti un numero sufficiente di detenuti della stessa religione, un rappresentante qualificato di tale religione sarà nominato o approvato. Se il numero di detenuti lo consente e le condizioni lo permettono, la disposizione dovrà essere a tempo pieno.

2. Il rappresentante qualificato, nominato o approvato ai sensi del comma 1 della presente regola, sarà autorizzato a tenere regolare servizio e ad effettuare visite pastorali in privato ai detenuti della sua religione nei momenti più opportuni.

3. L'accesso ad un rappresentante qualificato di una religione non sarà negato ai detenuti. D'altra parte, qualora un detenuto dovesse opporsi ad una visita da parte di un rappresentante religioso, il suo volere sarà pienamente rispettato.

Regola 66

Per quanto praticabile, ad ogni detenuto sarà permesso di soddisfare i bisogni della sua vita religiosa, partecipando ai servizi forniti nell'istituto penitenziario e tenendo con sé testi sacri e di istruzione del proprio credo religioso.

Custodia delle proprietà dei detenuti

Regola 67

1. Il denaro, gli oggetti di valore ed altri effetti personali del detenuto che ai sensi del regolamento penitenziario egli non può tenere in suo possesso dopo l'ingresso in carcere saranno conservati in un luogo sicuro. Il detenuto firmerà un inventario degli oggetti consegnati. Saranno poste in essere iniziative per garantire la tenuta di questi ultimi in buone condizioni.

2. Al momento della scarcerazione del detenuto, tutti gli articoli e il denaro saranno restituiti al medesimo, salvo nel caso in cui egli sia stato autorizzato a spendere denaro o ad inviare tali proprietà all'esterno del carcere, o sia stato ritenuto necessario per motivi igienici distruggere articoli di vestiario. Il detenuto firma una ricevuta per gli articoli e il denaro che gli sono restituiti.

3. Tutto il denaro o gli effetti ricevuti dal detenuto dall'esterno saranno sottoposti alle medesime regole.

4. Se un detenuto è in possesso di stupefacenti o medicinali al momento dell'ingresso, il medico o altro personale sanitario qualificato decideranno circa l'eventuale utilizzo degli stessi.

Notifiche

Regola 68

Ciascun detenuto avrà il diritto, la possibilità e i mezzi per informare immediatamente la propria famiglia o altra persona da lui indicata del suo stato di detenzione, del suo trasferimento presso un altro istituto penitenziario o di ogni malattia o di ogni infortunio grave. La comunicazione dei dati sensibili del detenuto è soggetta alla normativa interna.

Regola 69

In caso di decesso del detenuto, il direttore del penitenziario deve informarne immediatamente il parente più prossimo del detenuto o colui indicato come persona di contatto. Le persone indicate dal detenuto a ricevere informazioni sul suo stato di salute saranno avvertite dal direttore in caso di malattie o infortunio grave, o del trasferimento presso una struttura di cura. Se il detenuto chiede espressamente che il coniuge o parente più prossimo non sia informato in caso di malattia o infortunio, la sua volontà sarà rispettata.

Regola 70

L'amministrazione penitenziaria deve informare immediatamente il detenuto della malattia grave o del decesso di un parente prossimo o di una persona a lui vicina. ogni volta che le circostanze lo permettano, il detenuto dovrà essere autorizzato a recarsi al capezzale del congiunto o di altro parente prossimo gravemente ammalato, o, in caso di decesso, al suo funerale, o sotto scorta o da solo.

Inchieste

Regola 71

1. Ferma restando l'apertura di un'indagine interna, il direttore dell'istituto penitenziario segnala senza ritardo ogni decesso, scomparsa o ferita grave che si verifica durante la detenzione ad un'autorità giudiziaria o un'altra autorità competente indipendente dall'amministrazione penitenziaria, che sarà incaricata di aprire immediatamente un'indagine imparziale ed efficace sulle circostanze e le cause dell'accaduto. L'amministrazione penitenziaria è tenuta a cooperare pienamente con tale autorità e controllare che tutte le prove siano conservate.

2. L'obbligo imposto dal comma 1 della presente regola si applica, altresì, ogni qualvolta vi siano ragioni per credere che sia stato commesso in un carcere un atto di tortura o inflitta altra punizione o trattamento crudele inumano o degradante, che sia stata presentata o meno una denuncia formale.

3. Qualora vi siano ragionevoli motivi per pensare che sia stato commesso un atto di cui al comma 2 della presente regola, dovranno essere adottate immediatamente delle misure affinché le persone potenzialmente implicate non partecipino alle indagini né abbiano contatti con i testimoni, la vittima o la famiglia della vittima.

Regola 72

L'amministrazione penitenziaria deve trattare le spoglie di una persona deceduta durante la detenzione con rispetto e dignità. Le spoglie saranno restituite ai parenti prossimi nel più breve tempo possibile, non appena l'inchiesta sul decesso è terminata. L'amministrazione penitenziaria organizzerà un funerale culturalmente adeguato nel caso in cui nessun altro voglia o sia in grado di farlo, e registrare tutto l'accaduto.

Trasferimento dei detenuti

Regola 73

1. Quando i detenuti vengono trasferiti da/verso un istituto, essi saranno esposti il meno possibile al pubblico e saranno adottate disposizioni al fine di proteggerli da ogni forma di insulto, curiosità o pubblicità.

2. È vietata la traduzione dei detenuti con mezzi di trasporto in cattive condizioni di areazione o illuminazione, o in qualsiasi altra modalità che li esponga ad una inutile sofferenza fisica.

3. La traduzione dei detenuti sarà espletata a spese dell'amministrazione e nelle medesime condizioni per tutti.

Personale penitenziario

Regola 74

1. L'amministrazione penitenziaria sceglierà con cura il proprio personale di ogni ordine e grado, in quanto è dalla loro integrità, umanità, professionalità e attitudine personale nel lavoro che dipende il buon andamento dell'amministrazione delle carceri.

2. L'amministrazione penitenziaria cercherà di sensibilizzare il personale e l'opinione pubblica che questo lavoro rappresenta un servizio sociale di grande importanza e a tal fine bisogna far ricorso ad ogni mezzo per informare l'opinione pubblica.

3. Allo scopo di realizzare quanto precedentemente indicato, il personale penitenziario sarà assunto a tempo indeterminato come staff penitenziario professionista e avrà lo status di personale appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione e il cui impiego sarà fisso, fatte salve soltanto le verifiche delle attitudini psicofisiche, l'efficienza e la buona condotta. Il salario sarà adeguato per attirare e far rimanere in servizio uomini e donne capaci; i benefici professionali e le condizioni di servizio saranno favorevoli, tenuto conto della esigente natura del lavoro.

Regola 75

1. Tutto il personale penitenziario avrà un adeguato livello di istruzione e sarà dotato della capacità e dei mezzi per espletare i propri compiti in maniera professionale

2. Prima dell'ingresso in servizio, tutto il personale penitenziario riceverà una formazione generale e specifica rispetto ai relativi incarichi, che tenga conto delle migliori prassi esistenti fondate su prove nell'ambito delle scienze penali. Solo quei candidati che supereranno con successo i test teorici e pratici alla fine di tale formazione saranno ammessi a far parte del personale penitenziario.

3. L'amministrazione penitenziaria assicurerà una formazione continua al fine di mantenere e migliorare le conoscenze e le capacità professionali del proprio personale dopo l'assunzione in servizio e nel corso della carriera.

Regola 76

1. La formazione di cui al comma 2 della regola 75 deve includere come minimo una formazione in:

- a) Leggi, regolamenti e politiche nazionali in materia, nonché la normativa internazionale e gli strumenti regionali e le disposizioni che devono guidare il lavoro e l'interazione del personale penitenziario con i detenuti;
- b) I diritti e i doveri del personale penitenziario nel compimento delle proprie funzioni, compreso il rispetto della dignità umana di tutti i detenuti e il divieto di talune condotte, in particolare la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
- c) La sicurezza, compreso il concetto di sicurezza dinamica, l'uso della forza e degli strumenti di costrizione, e la gestione dei detenuti violenti, tenendo in considerazione tecniche di prevenzione e per sdrammatizzare situazioni, quali la negoziazione e la mediazione;
- d) Il primo soccorso, le necessità psicosociali dei detenuti e le corrispondenti dinamiche penitenziarie, nonché la cura e l'assistenza sociale, compresa la individuazione precoce dei disturbi mentali

2. Il personale penitenziario che ha in carico particolari categorie di detenuti, o coloro che hanno determinate funzioni, riceveranno una specifica formazione in merito.

Regola 77

Tutto il personale penitenziario in ogni momento dovrà comportarsi e compiere il proprio dovere in modo da influenzare positivamente i detenuti con l'esempio e conquistarne il rispetto.

Regola 78

1. Il personale penitenziario, per quanto possibile, comprenderà un numero sufficiente di specialisti quali psichiatri, psicologi, assistenti sociali, insegnanti e istruttori.
2. I servizi degli assistenti sociali, degli insegnanti e degli istruttori saranno assicurati a tempo pieno, ma senza escludere lavoratori part-time o volontari.

Regola 79

1. Il direttore dell'istituto penitenziario deve essere adeguatamente qualificato per lo svolgimento dei suoi compiti in termini di personalità, capacità amministrativa, formazione specifica ed esperienza.
2. Il direttore dell'istituto penitenziario dedicherà tutto il suo orario di servizio ai compiti istituzionali e non sarà impiegato su base part-time. Egli risiederà nelle strutture residenziali dell'istituto o nelle immediate vicinanze di esso.
3. Quando due o più istituti penitenziari sono posti sotto la direzione di un unico direttore, questi si recherà presso ciascuno di essi ad intervalli regolari. Presso ciascun istituto sarà nominato un responsabile residente.

Regola 80

1. Il direttore dell'istituto, il suo vice, e la maggior parte del personale penitenziario devono essere in grado di parlare la lingua della maggior parte dei detenuti o una lingua compresa dalla maggior parte di essi.
2. Qualora necessario, si farà ricorso ai servizi di un interprete competente.

Regola 81

1. In un carcere per uomini e per donne, la parte di istituto riservata alle donne sarà posta sotto l'autorità di una responsabile donna, la quale avrà la custodia delle chiavi di tutto questo settore del penitenziario.
2. Nessun membro dello staff maschile entrerà nella parte di istituto riservata alle donne senza essere accompagnato da un membro dello staff femminile.
3. Le detenute saranno controllate e gestite solo da personale femminile. Ciò non precluderà, tuttavia, al personale maschile, specie medici e insegnanti, di espletare i propri compiti istituzionali nel penitenziario o nelle sezioni del penitenziario riservate alle donne.

Regola 82

1. Il personale penitenziario, nelle relazioni con i detenuti, non farà ricorso alla forza ad eccezione di casi di autodifesa o di tentata evasione o di resistenza fisica attiva o passiva ad un ordine impartito in base alla legge o al regolamento. Il personale penitenziario che fa ricorso alla forza deve farne uso per non più di quanto sia necessario e deve segnalare immediatamente l'accaduto al direttore dell'istituto.
2. Il personale penitenziario riceverà una formazione psicologica specifica al fine di saper contenere i detenuti aggressivi.
3. Ad eccezione di particolari circostanze, il personale penitenziario che svolge le proprie mansioni a contatto con i detenuti non deve essere armato. Inoltre, in nessuna circostanza il personale penitenziario sarà dotato di armi senza aver ricevuto una formazione per l'utilizzo di esse.

Ispezioni interne ed esterne

Regola 83

1. Sarà previsto un duplice sistema per ispezioni regolari nelle carceri e nei servizi penali:

- a) Ispezioni interne o amministrative condotte dall'amministrazione penitenziaria centrale;
- b) Ispezioni esterne condotte da un organismo indipendente dall'amministrazione penitenziaria, compresi organismi regionali e internazionali competenti.

2. In entrambi i casi, l'obiettivo delle ispezioni sarà assicurare che le carceri siano gestite ai sensi della normativa, dei regolamenti, delle politiche e delle prassi vigenti, al fine di realizzare gli obiettivi del sistema penale e penitenziario e affinché i diritti dei detenuti siano tutelati.

Regola 84

1. Gli ispettori devono avere l'autorità:

- a) di accedere alle informazioni sul numero di detenuti e posti e luoghi di detenzione, nonché ad ogni informazione sul trattamento dei detenuti, compresi i loro fascicoli e le loro condizioni di detenzione;
- b) di scegliere liberamente quali carceri visitare, compresa la possibilità di effettuare visite senza preavviso di loro iniziativa e quali detenuti interrogare;
- c) di effettuare in maniera riservata e totalmente confidenziale i colloqui con i detenuti e il personale penitenziario durante la loro visita;
- d) di fare raccomandazioni all'amministrazione penitenziaria e altre autorità competenti.

2. Le squadre di ispezioni esterne devono essere composte da ispettori qualificati ed esperti nominati da un'autorità competente e devono comprendere operatori sanitari. Si deve dare la giusta considerazione alla parità dei generi nella composizione.

Regola 85

1. Ciascuna ispezione sarà seguita da una relazione scritta da presentare alla competente autorità. Sarà data la dovuta considerazione al rendere le relazioni delle ispezioni esterne accessibili al pubblico, escludendo ogni dato personale sui detenuti a meno che essi non abbiano espresso il loro esplicito consenso.

2. L'amministrazione penitenziaria o altre autorità competenti, se del caso, indicheranno, entro un lasso di tempo ragionevole, se implementeranno le raccomandazioni derivanti dalle ispezioni esterne.

II. Regole applicabili a speciali categorie

A. Detenuti condannati

Principi Guida

Regola 86

I principi guida di seguito esposti hanno lo scopo di definire lo spirito nel quale i sistemi penitenziari dovrebbero essere amministrati e gli obiettivi verso i quali essi dovrebbero tendere, in base alla dichiarazione fatta nell'osservazione preliminare 1 delle presenti regole.

Regola 87

Prima della fine di una condanna, sarebbe auspicabile che venissero intrapresi i passi necessari per assicurare un graduale reinserimento dei detenuti nella società. Tale scopo sarà perseguito, se del caso, attraverso un regime preparatorio alla scarcerazione organizzato nello stesso carcere o in un altro istituto adeguato, oppure attraverso una scarcerazione con messa alla prova con qualche tipo di controllo che non sarà affidato alla polizia ma sarà connesso con un sostegno sociale effettivo.

Regola 88

1. Il trattamento dei detenuti non deve mettere in evidenza la loro esclusione dalla comunità ma che continuano a farne parte. Pertanto, gli enti del territorio devono essere coinvolti, laddove possibile, ad assistere il personale penitenziario nel compito del reinserimento sociale dei detenuti

2. In collegamento con ogni carcere, ci dovrebbero essere assistenti sociali incaricati di mantenere e migliorare tutte le auspicabili relazioni tra il detenuto e la sua famiglia e con gli organismi sociali. Compatibilmente con la legge e la sentenza, dovrebbero essere intraprese azioni a salvaguardia dei diritti civili, della sicurezza sociale e di altri diritti sociali del detenuto.

Regola 89

1. La concretizzazione di tali principi richiede l'individualizzazione del trattamento e, a tale scopo, un sistema flessibile di classificazione dei detenuti in gruppi. È pertanto auspicabile che tali gruppi siano distribuiti in istituti separati a seconda del trattamento previsto per ciascun gruppo.

2. Tali istituti penitenziari non devono prevedere lo stesso grado di sicurezza per ciascun gruppo. È auspicabile prevedere diversi gradi di sicurezza a seconda dei bisogni dei vari gruppi. Gli istituti penitenziari aperti, per il fatto stesso che non prevedono misure di sicurezza fisiche contro le evasioni, ma si rimettono all'autodisciplina dei detenuti, offrono condizioni maggiormente favorevoli alla riabilitazione di detenuti attentamente preselezionati.

3. È auspicabile che il numero dei detenuti in ogni istituto penitenziario "chiuso" non sia eccessivamente alto in modo da inficiare l'individualizzazione del trattamento. In alcune nazioni si ritiene che il numero dei detenuti in tali istituti non debba essere superiore a 500 unità. Negli istituti penitenziari "aperti" il numero dei detenuti deve essere il più esiguo possibile.

4. D'altra parte, non è auspicabile avere istituti penitenziari tanto piccoli da non poter fornire i servizi necessari.

Regola 90

I doveri della società non terminano con la scarcerazione del detenuto. Dovrebbero essere, all'uopo, previste agenzie governative o private in grado di offrire al detenuto rimesso in libertà un'adeguata assistenza post penitenziaria allo scopo di mitigare ogni pregiudizio nel suo reinserimento sociale.

Trattamento

Regola 91

Il trattamento di soggetti condannati a pene detentive o misure simili avrà lo scopo, ove la durata della pena lo consenta, di ispirare in essi il proposito di condurre la propria vita nel rispetto della legge ed in autonomia, dopo aver scontato la condanna, e di metterli in grado di farlo. Il trattamento incoraggerà, altresì, il rispetto per se stessi e svilupperà il loro senso di responsabilità.

Regola 92

1. A tale scopo saranno adottate le misure più appropriate, compreso il sostegno religioso – nei Paesi in cui ciò è possibile – l'istruzione, la formazione professionale, l'assistenza sociale individuale, la consulenza professionale per l'impiego, lo sviluppo fisico e il rafforzamento del carattere, in conformità con i bisogni individuali di ciascun detenuto, tenuto conto della loro storia

sociale e penale, delle attitudini e capacità fisiche e mentali, del carattere, della durata della pena e delle prospettive post scarcerazione.

2. Per ciascun detenuto con una condanna di lunghezza adeguata, il direttore dell'istituto penitenziario riceverà, non appena possibile dopo l'immatricolazione del detenuto la documentazione completa circa gli aspetti di cui al paragrafo 1 della presente regola. Tale documentazione dovrà sempre comprendere la relazione di un sanitario o di personale medico qualificato sulle condizioni fisiche e mentali del detenuto.

3. La documentazione o altro incartamento deve essere contenuto in un fascicolo individuale. Tale fascicolo deve essere acquisito e classificato in modo da poter essere consultato dal personale responsabile ogni volta che sia necessario.

Classificazione e individualizzazione

Regola 93

1. Lo scopo della classificazione sarà:

- a) Separare dagli altri quei detenuti che, in ragione dei propri precedenti penali o caratteristiche, possono esercitare una cattiva influenza;
- b) Suddividere i detenuti in gruppi al fine di facilitare il loro trattamento finalizzato alla loro riabilitazione sociale.

2. Ove possibile, determinati istituti penitenziari separati o sezioni separate di istituti penitenziari saranno utilizzati per il trattamento di diverse categorie di detenuti.

Regola 94

Immediatamente dopo l'immatricolazione e dopo uno studio della personalità di ciascun detenuto con durata della pena abbastanza lunga, potrà essere predisposto un programma di trattamento alla luce delle informazioni ottenute sui suoi bisogni individuali, le capacità e la predisposizione.

Privilegi

Regola 95

In ogni istituto penitenziario sarà stabilito un sistema di privilegi adatti alle singole categorie di detenuti e di diverse metodologie di trattamento, al fine di incoraggiare la buona condotta, sviluppare il senso di responsabilità e assicurare l'interesse e la cooperazione dei detenuti relativamente al trattamento per essi predisposto.

Lavoro

Regola 96

1. I detenuti condannati avranno l'opportunità di svolgere attività lavorative e/o di prendere parte attivamente alla propria riabilitazione, previo accertamento sulle loro condizioni fisiche e mentali da parte di un medico o altro personale sanitario qualificato.

2. Sarà fornita sufficiente attività lavorativa di natura utile a tenere i detenuti occupati attivamente in una normale giornata lavorativa.

Regola 97

1. Il lavoro penitenziario non deve essere di natura affittiva.

2. I detenuti non saranno tenuti in condizioni di schiavitù o di servitù.

3. A nessun detenuto sarà chiesto di lavorare per benefici personali o privati dello staff del penitenziario.

Regola 98

1. Ove possibile, le attività lavorative fornite saranno tali da mantenere o migliorare la capacità dei detenuti di guadagnarsi da vivere onestamente dopo la scarcerazione.

2. La formazione professionale per professioni utili deve essere fornita ai detenuti in grado di trarne profitto, soprattutto ai giovani detenuti.

3. Nei limiti compatibili con un'adeguata selezione professionale a seconda dei requisiti fissati dalle istituzioni amministrative e della disciplina, i detenuti potranno scegliere il tipo di lavoro che essi desiderano espletare.

Regola 99

1. L'organizzazione e le metodologie delle attività lavorative svolte in carcere coincideranno il più possibile con quelle di lavori simili svolti fuori dal carcere, in modo da preparare i detenuti alle condizioni di una normale vita lavorativa.

2. Gli interessi dei detenuti e della loro formazione professionale, tuttavia, non devono mai essere subordinati allo scopo di trarre profitto da un'attività lavorativa svolta in carcere.

Regola 100

1. Le attività industriali e agricole saranno gestite preferibilmente dall'amministrazione penitenziaria e non da privati.

2. Laddove i detenuti sono impiegati in attività non controllate dall'amministrazione penitenziaria, essi saranno sempre supervisionati da personale penitenziario. Salvo nei casi in cui le attività lavorative siano svolte per altre amministrazioni statali, la normale retribuzione per tali lavori sarà pagata all'amministrazione penitenziaria dai soggetti in favore dei quali detti lavori sono effettuati, tenuto conto del rendimento dei detenuti.

Regola 101

1. Le precauzioni previste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori liberi devono essere osservate anche per i detenuti che lavorano in carcere.

2. Saranno adottate misure per risarcire i detenuti in caso di infortuni sul lavoro, comprese le malattie professionali, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa per tutti i lavoratori liberi.

Regola 102

1. L'ammontare massimo di ore lavorative giornaliere e settimanali del detenuto sarà fissato dalla legge o da regolamenti amministrativi, tenuto conto delle regole e delle prassi locali riguardo all'impiego dei lavoratori liberi.

2. Le ore così fissate lasceranno al detenuto un giorno di riposo a settimana e sufficiente tempo libero per l'istruzione ed altre attività previste quale parte del trattamento e della riabilitazione dei detenuti.

Regola 103

1. Sarà istituito un sistema di equa retribuzione del lavoro dei detenuti.

2. In base a tale sistema, ai detenuti sarà consentito di spendere una parte di tale salario per articoli autorizzati e inviare parte del loro salario alle loro famiglie

3. Detto sistema prevedrà altresì che una parte del salario sia messa da parte dall'amministrazione penitenziaria al fine di costituire un fondo che sarà consegnato al detenuto al momento della scarcerazione.

Istruzione e tempo libero

Regola 104

1. Saranno adottate delle disposizioni per l'ulteriore istruzione di quei detenuti in grado di trarne profitto, compresa l'istruzione religiosa nei Paesi in cui ciò sia possibile. L'istruzione dei detenuti analfabeti e dei giovani detenuti sarà obbligatoria e sarà prestata particolare attenzione al riguardo da parte dell'amministrazioni penitenziaria.

2. L'istruzione dei detenuti, per quanto possibile, sarà integrata nel sistema scolastico nazionale in modo tale che, alla loro scarcerazione, essi possano continuare la loro istruzione senza difficoltà.

Regola 105

Le attività ricreative e culturali saranno previste in tutti gli istituti penitenziari a beneficio della salute mentale e fisica del detenuto.

Relazioni sociali e sostegno post-penitenziario

Regola 106

Dovrà essere data particolare attenzione a preservare ed incrementare tali relazioni tra il detenuto e la propria famiglia, quando ciò è auspicabile nell'interesse di entrambi.

Regola 107

Fin dall'inizio dell'esecuzione della sentenza, bisognerà tener conto del futuro del detenuto dopo la scarcerazione e questi dovrà essere incoraggiato e assistito a mantenere o stabilire relazioni con persone o enti sul territorio tali da promuovere la riabilitazione del detenuto e il migliore interesse della sua famiglia.

Regola 108

1. I servizi e gli organismi, governativi o di altro genere, che assistono i detenuti scarcerati nel reinserimento nella società assicureranno, per quanto possibile e necessario, che detti detenuti siano dotati di idonei documenti e di carta d'identità, che abbiano un adeguato luogo in cui alloggiare e un lavoro, abiti corretti e adatti al clima e alla stagione, nonché sufficienti mezzi per raggiungere la loro destinazione e mantenersi nel periodo immediatamente successivo alla scarcerazione.

2. I rappresentanti accreditati di tali agenzie avranno i necessari accessi agli istituti penitenziari ed ai detenuti e saranno consultati circa il futuro del detenuto fin dall'inizio dell'esecuzione della pena.

3. È auspicabile che le attività di tali agenzie siano centralizzate o coordinate per quanto possibile al fine di assicurare il miglior risultato dai loro sforzi.

B. Detenuti con disabilità mentali e/o altre patologie

Regola 109

1. I soggetti che non sono ritenuti penalmente responsabili o ai quali sia stata successivamente diagnosticata una grave disabilità mentale e/o altre patologie, per cui la permanenza in istituto significherebbe aggravare le loro condizioni, non saranno ristretti in carcere, e saranno emanate apposite disposizioni per trasferirli presso centri per la salute mentale nel più breve tempo possibile.

2. Se necessario, altri detenuti con disabilità mentali e/o altre patologie possono essere posti in osservazione e trattati presso strutture specializzate sotto la supervisione di personale medico specializzato.

3. I servizi sanitari forniranno il trattamento psichiatrico a tutti i detenuti che ne abbiano necessità.

Regola 110

È auspicabile che siano adottate disposizioni in accordo con gli organismi competenti, per assicurare, se necessario, la prosecuzione del trattamento psichiatrico dopo la scarcerazione, nonché di un'assistenza socio psichiatrica post-penitenziaria.

C. Detenuti arrestati o in attesa di giudizio

Regola 111

1. I soggetti arrestati o detenuti in ragione di un'accusa penale nei loro confronti, che sono detenuti presso strutture delle forze dell'ordine o presso istituti penitenziari, ma non sono stati ancora processati e condannati, saranno definiti "detenuti in attesa di giudizio" nelle regole che seguono.

2. I detenuti in attesa di giudizio sono presunti innocenti e saranno trattati come tali.

3. Senza pregiudizio delle disposizioni normative sulla tutela della libertà personale o sulle procedure da rispettare relativamente ai detenuti in attesa di giudizio, questi ultimi beneficeranno di un particolare regime che sarà descritto, per grandi linee, nelle regole che seguono.

Regola 112

1. I detenuti in attesa di giudizio saranno tenuti separati dai detenuti condannati.

2. I giovani detenuti in attesa di giudizio saranno tenuti separati dagli adulti e saranno, per principio, ristretti in istituti penitenziari diversi.

Regola 113

I detenuti in attesa di giudizio saranno allocati in celle singole, con riserva di diversi usi locali in materia di clima.

Regola 114

Nei limiti della compatibilità con il buon andamento dell'istituto penitenziario, i detenuti in attesa di giudizio potranno, se lo desiderano, consumare il proprio cibo, procurato dall'esterno a proprie spese o per il tramite dell'amministrazione o attraverso i propri familiari o amici. In alternativa, l'amministrazione fornirà loro del cibo.

Regola 115

Un detenuto in attesa di giudizio potrà indossare i propri abiti se sono puliti ed adeguati. Se questi indossa la divisa dell'istituto, essa dovrà essere diversa da quella dei detenuti condannati.

Regola 116

Al detenuto in attesa di giudizio sarà sempre offerta l'opportunità di lavorare, ma non gli sarà imposto di lavorare. Se questi sceglie di lavorare, sarà remunerato.

Regola 117

Al detenuto in attesa di giudizio sarà permesso di procurarsi a proprie spese, o a spese di una terza parte, libri, giornali, articoli per scrivere e altro, qualora compatibili con l'interesse dell'amministrazione della giustizia e con la sicurezza e il buon andamento dell'istituto penitenziario.

Regola 118

Al detenuto in attesa di giudizio sarà consentito di essere visitato e curato dal proprio medico o dentista se la richiesta è ragionevole e se il detenuto è in grado di pagare le spese.

Regola 119

1. Ciascun detenuto in attesa di giudizio ha il diritto ad essere immediatamente informato circa le motivazioni della sua detenzione e su ogni accusa a suo carico.

2. Se un detenuto in attesa di giudizio non ha un difensore di sua scelta avrà diritto ad un difensore d'ufficio assegnato dall'autorità giudiziaria o da altra autorità e senza che gli sia addebitato il pagamento dell'onorario se non ha sufficienti mezzi per pagarlo. Il divieto di accesso ad un consulente legale sarà sottoposto a revisione di un'autorità indipendente senza indugio.

Regola 120

1. Le prerogative e le modalità che disciplinano l'accesso di un detenuto in attesa di giudizio al proprio avvocato o all'assistenza legale per la sua difesa saranno disciplinati dagli stessi principi enunciati nella regola 61.

2. Un detenuto in attesa di giudizio sarà, su richiesta, dotato di materiale di cancelleria per la preparazione di documenti relativi alla propria difesa, comprese istruzioni riservate per il proprio avvocato o consulente legale.

D. Detenuti per reati di natura civile

Regola 121

Nei Paesi in cui è prevista la detenzione per debiti, o a seguito di ordinanza emessa da un tribunale non penale, i soggetti detenuti per tali reati non saranno sottoposti a maggiori restrizioni o severità di quanto sia necessario per assicurare la sicurezza e l'ordine. Il loro trattamento non sarà meno favorevole di quello riservato ai detenuti in attesa di giudizio, con riserva che può essere loro richiesto di lavorare.

E. Soggetti arrestati o detenuti senza accusa

Regola 122

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9 del Patto Internazionale sui diritti Civili e Politici²⁹, alle persone arrestate o detenute senza accusa sarà garantita la medesima tutela prevista dalla parte I e II, sezione C, delle presenti regole. Le pertinenti disposizioni della parte II, sezione A, delle presenti regole si applicano anche quando ciò può costituire un vantaggio per tali categorie di detenuti, a condizione che non sia adottata alcuna misura che implichi che la rieducazione o il reinserimento possa essere appropriata ai soggetti non condannati per reati penali.

*Tradotto da Giacomina Perna, assistente linguistico
Revisione a cura di Andrea Beccarini, funzionario linguistico
Sezione Relazioni Internazionali, Ufficio del Capo del Dipartimento
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

²⁹ Vedi Risoluzione 2200° (XXI) dell'Assemblea Generale, allegato.